

Roma, 13 febbraio 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/00001911

Al Collegio dei ragionieri e Periti Commerciali di
Piacenza
Via San Siro n. 17
29100 Piacenza (PC)

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello – collaborazione coordinata e continuativa per il personale addetto al servizio di scorte tecniche.

Il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Piacenza ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'eventuale ammissibilità, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, *“del contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto per gli autisti e personale addetto alle scorte tecniche”* di cui al D.M. 18 luglio 1997 e relativo allegato Disciplinare, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si osserva quanto segue.

Il suddetto Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità prevede espressamente all'art. 2, comma 1, lett. g4) che l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorte tecniche, di cui all'art. 10, comma 9, del citato D.Lgs. n. 285/1992, possa essere rilasciata anche all'imprenditore individuale o all'amministratore di società che sia nella disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero *“collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno”* abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.

Il D.Lgs. n. 276/2003, promulgato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. n. 30/2003, ha riformato l'impianto normativo relativo alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., stabilendo, all'art. 61, comma 1, che tali collaborazioni *“devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in*

funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".

L'art. 61, commi 2 e 3, del richiamato D.Lgs. n. 276/2003 esclude dall'ambito di applicabilità della disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali, in favore delle associazioni e società come individuate dall'art. 90 L. n. 289/2002. Sono altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Dalla interpretazione letterale e sistematica dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 risulta chiara la natura esaustiva dell'elencazione delle prestazioni, dei rapporti e delle attività di collaborazione escluse dalla obbligatoria riconducibilità ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, con la conseguente conclusione della inammissibilità di una legittima stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto da parte di personale addetto al servizio di scorte tecniche.

Si rileva che, pur essendo stato il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. g4) dell'originario D.M. 18 luglio 1997 integralmente trascritto nel D.M. 18 marzo 2005 e quindi successivo al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 4 delle Disposizioni della Legge in Generale sancisce comunque che i regolamenti, ivi compresi i Decreti Ministeriali ed Interministeriali di cui all'art. 17, comma 3, L. n. 400/1988 (come il D.M. in questione), *"non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi"*, stabilendo così il principio generale della gerarchia delle fonti.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, appare inammissibile, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto da parte di autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche di cui al D.M. marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)

PP

GM